



36 125 / 11

25

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 03/05/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALFONSO AMATO
- Dott. PIETRO DUBOLINO
- Dott. ANTONIO BEVERE
- Dott. STEFANO PALLA
- Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

- Presidente - SENTENZA N. 1189
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 6815/2010
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1)

avverso la sentenza n. 16/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 19/10/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Gabriele Maradei* che ha concluso per *l'assoluzione dell'ar*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

## FATTO E DIRITTO

Con sentenza 19.10.09, la corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza 3.7.08 del Gup del tribunale di Lucca, con la quale \_\_\_\_\_ è stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione e alle conseguenti pene accessorie, perché ritenuto responsabile del reato di bancarotta preferenziale, perché, in qualità di amministratore e liquidatore della \_\_\_\_\_ srl, dichiarata fallita il 4.5.06, alla scopo di favorire se stesso, eseguiva, quale rimborso parziale di un suo finanziamento, un pagamento in proprio favore di € 18.000, derivanti dalla vendita di un'autovettura Jaguar XT 2000, di proprietà della società, acquistata nel settembre del 2004. L'imputato ha presentato ricorso per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, per errata interpretazione degli artt. 2709 e 2710 c.c. in relazione all'art. 216 co. 3 L.Fall.

Secondo il ricorrente, la corte territoriale non ha dato rilievo alle dichiarazioni del curatore fallimentare che ha affermato che non vi fu alcun movimento di denaro relativo all'acquisto e alla vendita dell'auto, dando così conferma alla tesi difensiva, fondata sulle testimonianze dell'avv. \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ (concessionario che vendette l'auto), secondo cui il prezzo della Jaguar fu pagato da \_\_\_\_\_

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto sostanzialmente i \_\_\_\_\_ ribadisce la tesi difensiva già esposta davanti ai giudici di merito, la cui infondatezza è stata ampiamente e razionalmente esposta dalla corte territoriale.

Ha osservato la corte che il \_\_\_\_\_ ha tentato di dimostrare, mediante le due testimonianze e la produzione di quattro assegni di gira, emessi a firma illeggibile, che \_\_\_\_\_ l'auto sarebbe stata acquistata dal \_\_\_\_\_

il pagamento sarebbe avvenuto con assegni da lui girati;

il veicolo sarebbe stato fiduciarmente intestato alla società, in vista dell'acquisto della maggioranza di quote della società, a cui era interessato;

fallita l'operazione di subentro nella \_\_\_\_\_ l'auto sarebbe stata restituita mediante fittizia contabilizzazione del passaggio di proprietà a favore del figlio \_\_\_\_\_ dietro \_\_\_\_\_

corresponsione di € 18.000, in realtà mai transitati nella casse sociali.

Da questo materiale probatorio deriverebbe l'insussistenza della bancarotta preferenziale, in quanto il \_\_\_\_\_ non ha mai finanziato l'acquisto dell'auto, né mai è stato beneficiario della restituzione della somma di € 18.000, in realtà mai transitate dal \_\_\_\_\_ alla società fallita e tanto meno da quest'ultima restituite al \_\_\_\_\_

La corte ha invece correttamente ritenuto che è del tutto inaccettabile la pretesa del \_\_\_\_\_ di sovvertire, attraverso la testimonianza di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_, perché, rispettivamente, inverosimile e non decisiva, l'incontestabile dato contabile della società, costituito dal libro giornale, dalle altre scritture e dalle relazione del curatore \_\_\_\_\_ da cui emerge che nel settembre 2004, la società acquistò la Jaguar dalla concessionaria \_\_\_\_\_ intestandola a proprio favore;

il prezzo di € 31.500 fu pagato il 3.1.05 dal socio amministratore \_\_\_\_\_, venendo l'operazione annotata come finanziamento implicito del socio;

il 10.3.06, un mese prima della dichiarazione di fallimento, l'auto fu venduta a \_\_\_\_\_ Daniele, al prezzo di € 18.000, che, incassato per contanti dalla società, fu restituito al \_\_\_\_\_ come parte del versamento eseguito quale finanziamento della società.

A fronte di questa chiara e oggettiva dimostrazione della consumazione del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, la corte ha messo in rilievo, con insindacabile valutazione critica, l'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'avv. \_\_\_\_\_ in quanto \_\_\_\_\_ avrebbe acquistato l'auto con strumenti privi di possibilità di verifica (assegni di terzi girati in bianco e non risultati riscossi dal \_\_\_\_\_).

l'avrebbe intestata alla società, con cui era in rapporti da anni e di cui, quindi, conosceva lo stato di insolvenza, risalente al 1999, fece risultare artificiosamente nelle scritture contabili un finanziamento dell'amministratore. L'inaffidabilità di questa testimonianza è confermata dall'assenza di prova documentale del pagamento effettuato dal [redacted] in favore del concessionario [redacted] la cui testimonianza è stata logicamente ritenuta parimenti non credibile.

E' quindi perfettamente aderente alle risultanze processuali e alla loro razionale valutazione, la conclusione dei giudici di merito, sull'applicazione del principio, secondo cui le scritture contabili, provenendo dallo stesso imprenditore, quando dallo stesso formate e ordinatamente tenute, fanno prova presuntiva semplice, nei confronti dello stesso, in ordine alla veridicità di quanto dalle stesse emergente e che la prova documentale, offerta a dimostrazione di pagamento dell'auto da parte del [redacted] unitamente a quella del [redacted], è del tutto insufficiente a incidere su questa presunzione.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 3.5.2011

Il consigliere estensore *A*

Depositata in Cancelleria  
Roma, il 5 OTT. 2011

